



Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

ACCORDO EX ART: 6 L.R. n. 11/2004 TRA PUBBLICO E PRIVATO

RELATIVO A

“cambio d'uso di edificio non più funzionale alla conduzione del fondo ex articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi”

L'anno il giorno.....del mese.....presso la sede
municipale di Villafranca Padovana (PD), sono presenti:

- La Sig.ra **SILVIA ROBERTA NALOTTO**, nata a Vicenza (VI) il 18 aprile 1975, residente a VO in provincia di Padova (CAP 35030) in via 28 Aprile n. 1045, int. 1, codice fiscale NLT SVR 75D53 L840W, proprietaria del terreno in Villafranca Padovana individuato catastalmente al foglio 7 dal mappale **263** di mq 9.300,00, classificato seminativo irriguo 2.
- la sig.ra **GIANFRANCA ZANELLA** nata a Vicenza (VI) il 20.04.1944 e residente a Vò in provincia di Padova (CAP 35030) in via 28 Aprile n. 1055, codice fiscale ZNL GFR 44D60 L840I, in rappresentanza della società **N.N.T. S.R.L.**, proprietaria del terreno con sovrastanti fabbricati individuato catastalmente al foglio 7 dal mappale **265** di mq 4628,00, classificato ente urbano.

Complessivamente:

- m. n. 263	seminativo irriguo	mq 9.300,00
- m. n. 265	ente urbano	<u>mq 4.628,00</u>
	totale	mq 13.928,00

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA		
25 FEB. 2019		
PROT. N.	2663	
CATEG.	6	CL. 3
1		



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

e

- il **Dott. Luciano Salvò**, in qualità di Sindaco in carica del Comune di Villafranca Padovana, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera di C.C. n..... in data

Premesso che:

1. La L.R. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianificazione comunale si articoli in PAT (Piano di Assetto del Territorio), PI (Piano degli Interventi) e PUA (Piani urbanistici attuativi);
2. L'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l'altro, che:
 - a) gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 - b) l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nell'approvazione del PAT e del Piano degli Interventi.
3. Per quanto non disciplinato dalla Legge regionale n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In particolare per il presente accordo, l'Amministrazione di Villafranca Padovana si prefigge i seguenti obiettivi, così esplicitati:



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

il recupero, ad uso residenziale, della volumetria di un edificio già adibito a stalla, non più funzionale alla conduzione del fondo, ex articoli 26 e 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi, con destinazione ad uso residenziale dell'area su cui insiste questo edificio, oltre ad un altro già ad uso residenziale, e di un'area agricola limitrofa su cui si prevede di trasferire una limitata porzione del volume della attuale stalla.

5. Nel presente accordo, per il conseguimento degli obiettivi suscritti, sono inoltre definiti usi, quantità, prescrizioni e prestazioni che in sede di Piano degli Interventi (PI) potranno essere attribuiti agli immobili anche con eventuali precisazioni nei modi definiti dalla normativa generale.
6. Il presente accordo (che non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori) è un'intesa preliminare condizionata al suo recepimento e definitiva conferma con l'approvazione di variante al Piano degli Interventi.
7. La conformazione dei diritti edificatori si avrà a seguito della stipula degli accordi definitivi.
8. In forza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4-bis, della L. n. 241/90 e successive modifiche è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.del lo schema tipo di accordo, a norma dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

IMPEGNI DELLE PARTI

1. La **Parte privata**, così come individuata nella premessa del presente accordo, condivide gli "obiettivi" e i contenuti del presente accordo e si



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

impegna:

a) a partecipare alla fase successiva di concertazione relativa alla definizione, in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, degli interventi/progetti, consapevole che l'accordo avrà ad oggetto la definizione dei progetti, degli interventi, delle quantità, delle prescrizioni e delle prestazioni edilizio/urbanistiche/ambientali e gli ulteriori obblighi da prendere verso l'Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana e che in tale accordo saranno previste anche idonee garanzie e penali a tutela delle obbligazioni che la Parte privata assumerà verso la stessa Amministrazione;

b) a rendere edotti i propri aventi causa dell'esistenza del presente accordo.

2. Il **Comune di Villafranca Padovana**, come sopra rappresentato, si impegna:

a) a trasferire i contenuti di cui al presente accordo nel Piano degli Interventi (PI);

b) a sottoporre il presente accordo, nonché il Piano degli Interventi (PI) al Consiglio Comunale per la loro eventuale adozione e approvazione.

3. La Parte privata e il Comune di Villafranca Padovana si danno reciprocamente atto che i patti e il contenuto della presente intesa preliminare saranno riportati nell'accordo definitivo che sarà stipulato fra le stesse parti ad avvenuta approvazione del Piano degli interventi (PI) e in conformità a quanto disposto dallo stesso in recepimento del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

ART. 2



Comune di Villafranca Padovana *Provincia di Padova*

FLESSIBILITA' DELL'ACCORDO

1. I proprietari di aree, ricomprese nell'ambito territoriale individuato e interessato dall'intervento, non pregiudizievoli alla fattibilità delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (PAT), che non sottoscrivono il presente accordo, possono aderire a detto accordo prima della sua approvazione definitiva in sede di approvazione del Piano degli Interventi (PI).
2. Le parti convengono che, qualora necessario, in sede di PI può essere ridefinito il perimetro dell'ambito unitario, stralciando e/o incorporando aree marginali e secondarie al fine di renderne più agevole l'attuazione, approfondendo e precisando nel contempo i contenuti all'accordo, in relazione a quanto consentito dalla normativa generale del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e previo accordo tra le parti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui all'accordo, previa intesa con gli interessati, qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico riferito alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse.

ART. 3

INADEMPIENZE DELLA PARTE PRIVATA, SANZIONI, CONSEGUENZE

1. Qualora la Parte privata, come sopra formata e articolata, non partecipi alle fasi successive di concertazione e in particolare non sottoscriva l'accordo definitivo di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ripianificare, senza vincoli di destinazione, gli ambiti territoriali interessati dal presente accordo, in relazione alla mancata adesione, anche parziale, delle



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

proprietà; ciò al fine di perseguire comunque l'interesse pubblico e gli obiettivi strategici del Piano di Assetto del Territorio (PAT).

2. Qualora il contenuto e tutte le clausole del presente accordo non siano portate a conoscenza degli aventi causa (futuri acquirenti) della Parte privata, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere, nei confronti della medesima Parte privata, le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi.

ART. 4

ADEMPIMENTI FISCALI

Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d'uso.

ART. 5

RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, le disposizioni contenute nei commi 2° e seguenti dell'art. 11 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 6

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.

Del che si è redatta la presente scrittura che consta di facciate <numero> e



Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

righe <numero>, che, previa lettura viene sottoscritta da tutte le parti, come sopra rappresentate e intervenute, in segno di accettazione e conferma.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Comune di Villafranca Padovana

Il Sindaco (firma)

La Parte privata: (firma/e)

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA		
25 FEB. 2019		
PROT. N.	2663	
CATEG.	6	CL. 3

RELAZIONE TECNICA

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- La Sig.ra **SILVIA ROBERTA NALOTTO**, nata a Vicenza (VI) il 18 aprile 1975, residente a VO in provincia di Padova (CAP 35030) in via 28 Aprile n. 1045, int. 1, codice fiscale NLT SVR 75D53 L840W, è proprietaria del terreno in Villafranca Padovana individuato catastalmente al foglio 7 dal mappale 263 di mq 9.300,00, classificato seminativo irriguo 2.
- la società **N.N.T. S.R.L.** rappresentata dalla sig.ra **GIANFRANCA ZANELLA** nata a Vicenza (VI) il 20.04.1944 e residente a Vò in provincia di Padova (CAP 35030) in via 28 Aprile n. 1055, codice fiscale ZNL GFR 44D60 L840I, è proprietaria del terreno con sovrastanti fabbricati individuato catastalmente al foglio 7 dal mappale 265 di mq 4.628,00, classificato ente urbano.

Complessivamente:

- m. n. 263	seminativo irriguo	mq 9.300,00
- m. n. 265	ente urbano	<u>mq 4.628,00</u>
	totale	mq 13.928,00

In base al vigente strumento urbanistico del Comune di Villafranca Padovana (RIF. TAVOLA 4 e TAVOLA 6 del P.I.) i terreni oggetto della presente richiesta sono così individuati:

- il mappale 263 zona agricola E;
- il mappale n. 265 zona territoriale omogenea E, ulteriormente classificata "*pertinenze scoperte da tutelare*". In essa si distinguono tre distinte tipologie di fabbricati:
 - un fabbricato residenziale, identificato con il numero 5, per il quale è ammessa la ristrutturazione parziale di tipo "B"
 - un fabbricato (ex stalla) identificato con il numero 4, per il quale è ammessa la ristrutturazione parziale di tipo "A".

- alcuni fabbricati accessori per i quali sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio.

Di questi ultimi è prevista la demolizione con recupero della relativa superficie sull'area da ultimo individuata catastalmente con il mappale 324 di mq. 1.708,00.

Le norme di piano prevedono che gli interventi di **ristrutturazione edilizia di tipo "A"** debbano avvenire secondo i criteri qui di seguito elencati:

"16. Gli interventi devono salvaguardare le riconoscibilità dell'unità originaria e tutti quegli elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo storico, culturale ed ambientale.

17. Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi:

- b) interventi di risanamento e/o ripristino dell'involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;
- c) interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento; in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
- d) la ricostruzione di parti demolite purché:
 - le preesistenze demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e testimonianze documentarie;
 - l'intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architettonico/ambientale del fabbricato;
 - l'altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;
 - l'intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini e dai fabbricati.

Gli interventi di **ristrutturazione edilizia di tipo "B"** debbono avvenire secondo i criteri qui di seguito elencati:

"18. Si applicano agli immobili che presentano sostanziali modifiche, per i quali è prescritta la conservazione dei singoli elementi superstiti. Per tali edifici, oltre agli interventi di ristrutturazione di tipo A, sono consentiti:

- la ricomposizione degli immobili modificati nel tempo, con possibilità di inserire nuove aperture su tutti i prospetti, ad eccezione di quelli con originaria valenza storico-architettonica, con l'avvertenza che per le porzioni di immobili già snaturate dovranno essere adottati interventi atti a ridurre l'eventuale impatto negativo delle opere già realizzate;
- modifiche distributive e dimensionali dei locali non coerenti con l'impianto originario."

L'art. 18 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi, che tratta della Zona Agricola E, ai punti 26, 27 e 28 prende in considerazione gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, quale è la ex stalla oggi in essere sul mappale 265.

Al **punto 26** è previsto che sia possibile chiedere il cambio d'uso degli im-

mobili non più funzionali alla conduzione del fondo, previa presentazione di apposita richiesta accompagnata da dati sulla consistenza dello stato di fatto, da relazione che attesti la "non funzionalità" dell'immobile nei confronti dell'attività dell'azienda agricola e la descrizione del progetto richiesto.

Al punto 27 che gli uffici redigano apposita istruttoria per la verifica della rispondenza dei parametri con le disposizioni del piano e, nel caso di istruttoria positiva, la conseguente variante allo strumento urbanistico che sarà subordinata alla sottoscrizione di un accordo pubblico privato, per la valutazione della valorizzazione immobiliare conseguibile e del relativo contributo straordinario di urbanizzazione. Il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato ad apposita convenzione registrata e trascritta.

Al punto 28 che, con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali al fondo, sia vietato costruire nuovi annessi rustici nel fondo di riferimento.

Le superfici coperte, attualmente in essere sui terreni individuati catastalmente al foglio 7 dai mappali 263 e 265 sono le seguenti:

Superficie coperta esistente

01	casa di abitazione	mq	105,73	fotografia 1
02	aia	mq	432,00	fotografia 2
03	stalla	mq	348,48	fotografia 3
04	tettoia a sud	mq	98,73	fotografia 4
05	cisterna ad est	mq	19,25	fotografia 5
06	cisterna ad ovest	mq	19,25	fotografia 6
07	basamento in calcestruzzo	mq	81,00	fotografia 7
	TOTALE	mq	1.104,44	

Nell'ambito di un Accordo di Programma ex art. 6 L.R. n. 11/2004 tra pubblico e privato **SI PREVEDE** l'eliminazione della tettoia, posta in corrispondenza del lato sud della stalla, e la contestuale eliminazione di tutti quegli elementi impermeabili che limitano il naturale drenaggio dei terreni e quindi

dell'aia coperta in mattoni posta di fronte alla casa di abitazione, delle cisterne interrate ad est e ad ovest della stalla e del basamento in calcestruzzo sul quale veniva conservato il foraggio per gli animali allevati.

Complessivamente la superficie che si renderà libera e disponibile risulta nella misura di:

02	aia	mq	432,00
04	tettoia a sud	mq	98,73
05	cisterna ad est	mq	19,25
06	cisterna ad ovest	mq	19,25
07	basamento in calcestruzzo	mq	81,00
	TOTALE	mq	650,13

La presente ipotesi progettuale prevede il mantenimento in essere del fabbricato residenziale e della stalla, per la parte costituente il nucleo storico di valenza ambientale, alla quale sarà anche assegnata una destinazione residenziale.

Prevede altresì la costruzione di un nuovo edificio residenziale caratterizzato da una superficie coperta pari a mq 200,00 ed un'altezza massima di ml 7,50.

Complessivamente la nuova superficie coperta di progetto diventa la seguente:

A	casa di abitazione	mq	105,73
B	ex stalla ora residenza	mq	348,48
D	nuova abitazione	mq	200,00
	TOTALE	mq	654,21

Il risparmio, in termini di superficie coperta sarà pari a (mq 1.104,44 – mq 654,21) mq 450,23.

Prevedendo di realizzare attorno a ciascuno dei fabbricati un percorso pedonale impermeabile (marciapiedi) della larghezza di ml 1,00 e di strutturare, lungo tutta la fronte del fabbricato già residenziale, una platea della profondità di ml 4,00, si viene a coprire e quindi a rendere impermeabile una superficie pari a mq 227,55.

In questo caso Il risparmio, in termini di superficie coperta, scenderà a (mq

450,23 – 227,55) mq 222,68.

Per quanto riguarda gli **aspetti paesaggistici ed ambientali** sono da fare le seguenti precisazioni:

- il recupero del fabbricato abitativo (01) potrà avvenire con le seguenti modalità nel contesto di un restauro propositivo:

- rifacimenti parziali delle murature perimetrali;
- sostituzione delle strutture portanti orizzontali e del tetto;
- apertura di lucernai;
- uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante;
- adeguamenti alle quote delle strutture orizzontali (pavimento e solai) fermo restando le altezze originarie delle linee di gronda e di colmo;
- inserimento, ove possibile, di nuovi livelli;
- lievi innalzamenti delle falde, per inderogabili esigenze del rispetto delle altezze minime dei locali, e della protezione del fabbricato da possibili allagamenti, per i quali è ammesso l'innalzamento del pavimento dalla quota di campagna di cm 50;
- interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio;
- per le parti prive di valore, la ricomposizione in maniera coerente;
- ripristino e valorizzazione degli spazi scoperti.

- la tettoia (04) che si prevede di demolire, posta a sud della ex stalla, costituisce una superfetazione degradante. Si tratta infatti di un elemento architettonico aggiunto che compromette pesantemente l'integrità estetica dell'edificio originario. In particolare la linea orizzontale, costituita dalla sommità della falda di copertura di questa tettoia, interferisce pesantemente con le linee curve dei quattro eleganti archi che caratterizzano la facciata. La tettoia è strutturata in modo precario e totalmente avulso dal corpo stalla originario. L'appoggio, in corrispondenza della parte bassa, è costituito da pilastri in calcestruzzo che mal si rapportano, da un punto di vista estetico, con i mattoni che caratterizzano tutta la parte più vecchia del fabbricato. L'appoggio nella parte alta è stato realizzato inserendo delle travi orizzontali in legno tra pilastro e pilastro, in parte compromet-

tendo l'integrità di questi. Tutta la rimanente struttura, che è realizzata in legno, ed il manto di copertura in coppi sono privi di qualsivoglia valenza architettonica.

Tutta la struttura presenta marcate condizioni di stabilità, tant'è che la permanenza in essere della falda è attualmente garantita da una consistente puntellatura (fotografia 8). In ragione di quanto sopra si ritiene giustificata la prevista demolizione;

- il recupero ad uso abitativo della ex stalla (03) dovrà avvenire secondo le modalità già indicate per il recupero del fabbricato di cui al punto che precede;
- il nuovo fabbricato abitativo, che si prevede di realizzare dovrà essere, per caratteristiche costruttive ed estetiche, conforme ai fabbricati circostanti e presentare tutte le peculiarità necessarie a renderlo compatibile con la zona rurale in cui si trova inserito;
- è prevista la sistemazione paesaggistica del verde di contorno ai fabbricati abitativi.

Le fotografie 9, 10, 11,12 forniscono alcune immagini dei fabbricati che saranno oggetto di recupero.

VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE E BENEFICIO PUBBLICO

In genere, presso i comuni, al fine di rendere omogenea e trasparente la presentazione del "piano finanziario", è invalso l'uso di fare ricorso ad una metodologia valutativa che consenta di quantificare, in uno con il promotore privato, l'ammontare del plus-valore derivante al privato stesso dall'intera operazione immobiliare in modo tale da poter quantificare, su base reale, l'ammontare della contropartita a favore del soggetto pubblico.

L'aspetto urbanistico del Piano fornisce un primo elemento di valutazione dell'interesse pubblico derivante da diversi criteri quali, ad esempio, la valo-

rizzazione di un'area degradata dismessa o inutilizzata, o la riqualificazione di aree e comparti edificati e di edifici inutilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto economico si deve, invece, quantificare il valore che deriva ai beni privati dalla trasformazione dell'area, da cui, sottratti i costi e valori iniziali, rimane la cifra rispetto alla quale determinare il valore delle opere, dei servizi o la contropartita in denaro che dovranno essere garantiti al Comune. In questo caso si ritiene che questa contropartita sia sufficiente se risulta uguale ad almeno il 50% del plus valore determinato dal piano finanziario.

Primo elemento di valutazione è il nuovo volume che viene destinato all'uso residenziale. Questo volume è dato dalla somma del volume che, nell'ambito della ex stalla si ritiene di riconvertire allo scopo abitativo (portico a nord, stalla e fienile) e dal volume urbanistico del nuovo fabbricato.

Dal computo del volume viene omissso il volume del portico a sud che si prevede rimanga tale e quindi non costituisca un volume computabile ai fini urbanistici.

Per quanto riguarda il nuovo fabbricato il volume urbanistico viene calcolato nel 75% del volume reale dell'edificio, e pertanto in (mq 200,00 x ml 7,50 x 0,75) mc 1.125,00. La riduzione del 25% rispetto al volume reale è giustificata dal fatto che si ritiene che questa percentuale sia correttamente rappresentativa dell'ingombro delle pareti, solai e tramezzi.

Nuovo volume residenziale:

portico a nord	mc	630,42
stalla	mc	447,68
fienile	mc	749,07
nuovo fabbricato	mc	1.125,00
totale complessivo		2.952,17

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

- nuovo volume residenziale mc 2.952,17

- valore unitario del volume residenziale
ricavato da delibera di Consiglio Comunale
assunta in data 1.1.2011, ai fini ICI. € /mc 70,00
- valore commerciale della nuova cubatura
residenziale
mc 2.952,17 x € /mc 70,00 € 206.651,90
- costo complessivo di demolizione, rimozione della tettoia,
delle cisterne con successivo riempimento, del basamento
in calcestruzzo e dell'aia. Conferimento in discarica dei
materiali di risulta € 30.000,00
- valore del fabbricato stalla in essere € 70.000,00

VALORIZZAZIONE

- valore dopo la trasformazione € 206.651,90
- valore del fabbricato ex stalla € 70.000,00-
- costi delle demolizioni € 30.000,00-

VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA € 106.651,90

BENEFICIO PUBBLICO

La parte privata che sottoscriverà l'accordo sarà impegnata a riconoscere al Comune un beneficio di entità pari al 50% della valorizzazione, e pertanto:

€ 106.651,90 x 50% € 53.325,95

(Euro cinquantatre mila trecentoventicinque/95)





FOTOGRAFIA 1 – casa di abitazione



FOTOGRAFIA 2 – muretta di contorno e pavimentazione dell'aia



FOTOGRAFIA 3 – stalla



FOTOGRAFIA 4 – tettoia



FOTOGRAFIA 5 – cisterna ad est



FOTOGRAFIA 6 – cisterna ad ovest



FOTOGRAFIA 7 – basamento in calcestruzzo



FOTOGRAFIA 8 – puntellatura della tettoia



FOTOGRAFIA 9



FOTOGRAFIA 10



FOTOGRAFIA 11



FOTOGRAFIA 12